



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,*  
*la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica*  
IL DIRETTORE GENERALE

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*  
*Direzione Centrale per la prevenzione e la Sicurezza Tecnica*  
IL DIRETTORE CENTRALE

**VISTO** il Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

**VISTA** la Decisione n.768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

**VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "*Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti*";

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento, in conformità al Regolamento (CE) n.765/2008 citato*";

**VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento*";

**VISTA** il Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE;

**VISTO** il Decreto Legislativo 21 febbraio 2019, n.23 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n.163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2019, n. 121 *“Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”* che modifica il D.P.R. n.661 del 15 novembre 1996;

**VISTA** la rinnovata Convenzione del 21 settembre 2020 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno ed Accredia, con la quale i predetti Ministeri hanno affidato ad Accredia il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per il Regolamento (UE) 2016/426;

**VISTO** Il Decreto Interministeriale di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/426 a favore della Società Flam Gas Laboratories S.r.l. emanato in data 28 maggio 2018, con scadenza il 17 aprile 2022;

**ACQUISITA** il 5 maggio 2021 con protocollo MiSE n.0140926 la delibera del Comitato settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA A.R. di Accredia del 29 aprile 2021 di aggiornamento del certificato di accreditamento in seguito all'acquisizione da parte dell'Organismo MTIC Intercert S.r.l. di Flam Gas Laboratories. S.r.l.

**ACQUISITA** la variazione di ragione sociale da **“Flam Gas Laboratories S.r.l.”** a **“Flam Gas Intercert S.r.l.”**;

**ACQUISITA** la richiesta con protocollo Mise n. 0130094 del 27 aprile 2021, con la quale l'Organismo **Flam Gas Intercert S.r.l.** ha chiesto l'aggiornamento dell'autorizzazione ad operare come organismo notificato con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 e la successiva documentazione integrativa con protocollo Mise n. 0183472 del 11 giugno 2021 ;

**VALUTATA** completa e conforme la documentazione richiesta alla società;

**ACQUISITE** agli atti, con protocollo Mise n.0130094 del 27 aprile 2021, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

## DECRETANO

### Art.1

1. Il decreto di autorizzazione del 28 maggio 2018 rilasciato a Flam Gas Laboratories S.r.l. è aggiornato con l'indicazione della nuova ragione sociale "Flam Gas Intercert S.r.l." con sede legale in Via Giacomo Leopardi 14 – 20123 Milano (MI) e unità operativa in Via Giuseppe Mazzini 81/B 33080 Fiume Veneto (PN).
2. L'Organismo è autorizzato ai fini della notifica con riferimento al Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Marzo 2016 sugli Apparecchi che bruciano Carburanti Gassosi, ad espletare le procedure per attestare la conformità di apparecchi ed accessori, in accordo all'art. 14 del sopra citato regolamento, secondo quanto indicato nel Decreto di autorizzazione del 28 maggio 2018.

### Art.2

3. Restano salve tutte le disposizioni contenute nel decreto di autorizzazione del 28 maggio 2018, adottato a favore della società Flam Gas Laboratories S.r.l..

### Art.3

1. La presente autorizzazione decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è valida fino al **17 aprile 2022**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designed Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

### Art.4

Il presente decreto ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione "Mercato e Consumatori", menu "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Apparecchi a Gas".

Il Direttore Generale  
per il Mercato, la Concorrenza,  
la Tutela del Consumatore  
e la Normativa Tecnica

*Avv. Loredana Gulino*

Il Direttore Centrale  
della Direzione Centrale per la Prevenzione  
e la Sicurezza Tecnica

*Ing. Stefano Marsella*